

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

INFO@TPASSOCIATI.IT

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL

Genova, 13 dicembre 2016

Alla Preg.ma
Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO 6-2016

**NOVITÀ IN MATERIA DI IVA DEL DL 22.10.2016 N. 193 CONV. L.
1.12.2016 N. 225**

1 PREMESSA

Gli artt. 4, 4-bis e 7-quater del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, introducono importanti novità in materia di IVA.

In particolare, tali disposizioni prevedono:

- l'introduzione, a partire dall'1.1.2017, delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;
- l'abolizione della comunicazione delle operazioni con soggetti "black list", nonché del c.d. "spesometro" annuale;
- la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- l'aumento del limite dei rimborsi IVA senza visto di conformità o garanzia patrimoniale;
- la modifica della disciplina di chiusura delle partite IVA inattive;
- la modifica della disciplina dei depositi IVA.

NUOVI ADEMPIMENTI IVA 2017

Termine	Adempimento
28/02/2017	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10/04/2017	Spesometro relativo al 2016
20/04/2017	
31/05/2017	Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017
25/07/2017	Comunicazione fatture attive/passive I semestre 2017
16/09/2017	Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017
30/11/2017	Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017
	Comunicazione attive/passive III trimestre 2017
28/02/2018	Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017
	Comunicazione fatture attive/passive IV trimestre 2017
30/04/2018	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

2 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE

L'art. 4 co. 1 del DL 193/2016 convertito sostituisce integralmente l'art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo dell'obbligo di presentazione annuale del c.d. "spesometro", l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.

In conseguenza a tale modifica, le scadenze per l'invio dello "spesometro" nel 2017 saranno le seguenti

- entro il 10 aprile (contribuenti mensili) o entro il 20 aprile 2017 (contribuenti trimestrali), per lo spesometro dell'intero anno 2016: quindi relativamente ai dati 2016 non sono mutati i termini preesistenti;

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- entro il 25 luglio, dati relativi al primo semestre 2017; (*)
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

(*) Tale adempimento è una deroga che vale solo per il 2017; nel 2018, infatti, le scadenze saranno: 31 maggio 2018 – primo trimestre 2018; 16 settembre 2018 – secondo trimestre 2018; invariate le altre due)

I termini per gli adempimenti e i dati contenuti nell'invio sono unificati per contribuenti mensili e trimestrali.

Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti c.d. **minimi** e i contribuenti **forfettari**

REGIME SANZIONATORIO

Il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione pari a 2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell'ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura), entro un limite massimo di 500,00 euro.

La norma esclude l'applicazione della disciplina del c.d. "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 DLgs. 472/97, per cui le sanzioni applicate relativamente a ciascuna fattura, i cui dati non sono stati comunicati, ovvero sono stati comunicati in modo errato, devono sommarsi singolarmente.

3 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

L'art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito, aggiungendo l'art. 21-*bis* al DL 78/2010, prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

3.1 DECORRENZA

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

3.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- hanno aderito al regime per i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in regime speciale ex L. 398/91;
- rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

Tali esclusioni, disposte dal co. 3 dell'art. 21-*bis* del DL 78/2010, si applicano purché non vengano meno, nel corso dell'anno, le predette condizioni di esonero.

3.3 AMBITO OGGETTIVO

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile (ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale (per opzione, ex art. 7 del DPR 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l'art. 21-*bis* co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.

3.4 TERMINI DI INVIO

La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

L'accorpamento indicato per il primo e secondo trimestre 2017 per lo "spesometro" (cfr. paragrafo precedente) **non opera** per l'invio della comunicazione iva.

Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).

Effetti sul versamento dell'imposta

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell'imposta.

Pertanto, i contribuenti "mensili" continueranno a versare l'imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.

3.5 REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010, il nuovo co. 2-*ter* dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).

4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Consequentemente all'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale, vengono modificati i termini previsti dall'art. 8 co. 1 del DPR 322/98 per la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

4.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 E SUCCESSIVI

A decorrere dall'anno d'imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4.2 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2016

Per il periodo d'imposta 2016, invece, resta fermo il termine fissato dalla L. 190/2014 (come modificata dal DL 192/2014), in base al quale la dichiarazione annuale deve essere presentata nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Riepilogando:

- la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2016 deve essere presentata nel mese di febbraio 2017 (fra l'1.2.2017 e il 28.2.2017);
- la dichiarazione IVA relativa agli anni d'imposta 2017 e successivi deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

In considerazione di tale scadenza (28 febbraio 2017) e del concomitante obbligo di invio delle Certificazioni Uniche (7 marzo 2017) è necessario che i documenti e i dati delle contabilità tenute presso lo Studio e relativi al 2016 siano consegnati non oltre la fine di gennaio 2017. Analogamente per i clienti che tengono presso di sé la contabilità, è necessario che la verifica dei dati iva e delle certificazioni venga effettuata con congruo anticipo rispetto alla prima scadenza (fine febbraio) in modo da poter apportare eventuali correzioni per tempo.

5 ABOLIZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI

Oltre all'abolizione del c.d. "spesometro" annuale, l'art. 4 del DL 193/2016 convertito prevede che, a decorrere dall'1.1.2017, vengano aboliti ulteriori obblighi comunicativi, tra cui:

5.1 PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT ACQUISTI

A partire dall'1.1.2017, viene altresì soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93, riepilogativi:

- degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Pertanto rimangono in vigore l'invio dei soli modelli Intrastat vendita beni/servizi intracomunitari.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

5.2 COMUNICAZIONI “BLACK LIST”

Viene abolito l'obbligo di cui all'art. 1 co. 1 - 3 del DL 40/2010, relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000,00 euro effettuate con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

L'obbligo viene meno già a partire dal 2017, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo d'imposta 2016.

5.3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO

L'art. 7-*quater* co. 21 del DL 193/2016 convertito, abrogando la lett. c) dell'art. 16 del DM 24.12.93, sopprime l'obbligo di comunicazione delle autofatture relative agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti passivi IVA italiani.

L'abolizione si applica dalle autofatture annotate a decorrere dall'1.1.2017. In relazione alle autofatture annotate fino al 31.12.2016 permane quindi l'obbligo di comunicazione entro la fine del mese successivo.

6 RIMBORSI IVA

Il co. 32 dell'art. 7-*quater* del DL 193/2016 convertito innalza da 15.000,00 a 30.000,00 euro la soglia fissata dall'art. 38-*bis* del DPR 633/72, al di sotto della quale è possibile ottenere il rimborso dell'eccedenza di credito IVA detraibile, senza necessità di adempiere ad alcuna formalità specifica.

Pertanto, il rimborso annuale o trimestrale, in presenza dei requisiti, potrà essere ottenuto mediante la semplice presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, senza che si renda necessario:

- apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione contabile, per la generalità dei soggetti passivi IVA di cui all'art. 38-*bis* co. 3 del DPR 633/72;
- prestare apposita garanzia patrimoniale, per i soggetti considerati “a rischio” ex art. 38-*bis* co. 4 del DPR 633/72.

La nuova soglia potrebbe risultare applicabile già con riferimento alle istanze di rimborso presentate con la dichiarazione IVA annuale relativa al 2016 (modello IVA 2017).

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Torazza

Alberto Papone